

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Approvato dall'Assemblea il 22/12/2015

SOMMARIO

TITOLO I	4
AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E SOGLIE	4
Articolo 1 - Ambito di applicazione	4
Articolo 2 - Principi e definizioni	4
Articolo 3 - Soglie per le procedure in economia	4
Articolo 4 - Soglie per le procedure di gara pubblica sub europea	4
Articolo 5 - Calcolo delle soglie	5
TITOLO II	5
AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	5
Articolo 6 - Potere autorizzativo	5
Articolo 7 - Responsabile del Procedimento	5
Articolo 8 - Copertura finanziaria e CIG	6
TITOLO III	6
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI IN ECONOMIA	6
Capo I	6
Articolo 9 - Avvio delle procedure di affidamento	6
Articolo 10 - Norme di carattere generale	7
Capo II	9
Articolo 11 - Affidamento diretto	9
Articolo 12 - Procedure per contratti di forniture e servizi di importo presunto superiore ad € 40.000 e fino ad € 200.000	10
Articolo 13 - Affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo presunto fino a € 100.000	10
Articolo 14 - Affidamento di servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore a € 100.000 e fino alla soglia comunitaria	10
Articolo 15 - Procedure per contratti di lavori di importo presunto superiore a € 40.000 e fino a € 1.000.000	11
PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA SUB-EUROPEE	11
Capo I	11
Articolo 16 - Autorizzazione a contrarre	11
Articolo 17 - Forme e modalità di pubblicità per affidamenti di lavori, servizi e forniture	12
Articolo 18 - Requisiti ed avvalimento per affidamenti di lavori, servizi e forniture	12
Articolo 19 - Procedure aperte, ristrette, negoziate previo avviso con cui si indice la gara	13
Capo II	13
Articolo 20 - Sede della gara e criteri di aggiudicazione	14
Articolo 21 - Offerta	14
Articolo 22 - Prezzi e corrispettivi	14

Articolo 23 - Documentazione di ammissione	15
Articolo 24 - Non ammissione	16
Articolo 25 - Commissione valutatrice o seggio esaminatore e seduta di gara.....	16
Articolo 26 - Aggiudicazione provvisoria	17
Articolo 27 - Irrevocabilità dell'offerta	18
Articolo 28 - Anomalia delle offerte e verifica dei requisiti	18
Capo III	18
Articolo 29 - Procedure ristrette	18
Capo IV	19
Articolo 30 - Procedura negoziata con pubblicazione del bando	19
Articolo 31 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	19
Capo V	22
Articolo 32 - Accordo Quadro	22
Articolo 33 - Sistema Dinamico di Acquisizione.....	22
Articolo 34 - Dialogo Competitivo.....	22
Articolo 35 - Limitazione del numero dei candidati	23
Capo VI	23
Articolo 36 - Commissione Giudicatrice e Seggio di Gara.....	23
Articolo 37 - Aggiudicazione provvisoria e definitiva.....	24
Articolo 38 - Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario	24
Articolo 39 - Comunicazioni	25
TITOLO V.....	25
GARANZIE.....	25
Articolo 40 - Garanzie.....	25
TITOLO VI.....	26
STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	26
Articolo 41 - Stipulazione e forma del contratto	26
Articolo 42 - Esecuzione del contratto	26
TITOLO VII.....	27
DISPOSIZIONI FINALI.....	27
Articolo 44 - Controversie.....	28
Articolo 45 - Entrata in vigore.....	28

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E SOGLIE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture rientranti nell'ambito dei settori speciali di cui alla Parte III, Titolo II, del Codice di importo inferiore alle soglie comunitarie definite dall'art. 215 del Codice.
2. Con riferimento agli appalti che riguardano più settori, si applica l'art. 214 del Codice.

Articolo 2 - Principi e definizioni

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di libera concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, rotazione, proporzionalità, pubblicità e nondiscriminazione.
2. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture deve essere coerente con le procedure previste dai sistemi di gestione aziendale certificata.
3. Nessuna prestazione di lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di escludere l'osservanza della disciplina applicabile agli affidamenti di rilevanza comunitaria.
4. Al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, la stazione appaltante, ove possibile ed economicamente conveniente, suddivide gli appalti in lotti funzionali.
5. Ai fini del presente regolamento, per "codice" si intende il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
6. Il rinvio alle norme del codice si intende sempre quale rinvio mobile alla norma vigente nel momento in cui il regolamento deve essere applicato.
7. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'art. 3 del Codice.

Articolo 3 - Soglie per le procedure in economia

Le procedure in economia si effettuano per l'affidamento di:

1. lavori di importo pari od inferiore ad € 1.000.000;
2. forniture e servizi di importo pari od inferiore ad € 200.000;
3. servizi di ingegneria e architettura di importo pari od inferiore a € 100.000, salvo successive modifiche normative.

Articolo 4 - Soglie per le procedure di gara pubblica sub europea

Le procedure di gara pubblica del presente Regolamento si effettuano per l'affidamento di:

1. lavori di importo superiore ad € 1.000.000 e fino alla soglia comunitaria;

2. forniture e servizi di importo superiore ad € 200.000 e fino alla soglia comunitaria;
3. servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a € 100.000 e fino alla soglia comunitaria, salvo successive modifiche normative.

Articolo 5 - Calcolo delle soglie

1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
2. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
3. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.
4. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le previsioni del codice, attualmente l'art. 29.
6. Il valore delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali, precisato dall'art. 215 del Codice, è suscettibile di modificazione mediante atti regolamentari della Commissione Europea, sulla base dei quali il presente regolamento si intenderà automaticamente aggiornato.

TITOLO II

AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Articolo 6 - Potere autorizzativo

1. I soggetti legittimati ad autorizzare l'avvio di procedure negoziali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sono il Comitato Direttivo, il Presidente o il responsabile del procedimento nel limite delle competenze proprie o della delega ricevuta.

Articolo 7 - Responsabile del Procedimento

2. In conformità all'art. 10, comma 9, del Codice, il Consorzio ARICA individua uno o più soggetti cui affidare il ruolo di responsabile del procedimento. Nel caso di nomina di un responsabile unico del procedimento (RUP), questi sarà responsabile per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento per ciascun affidamento è nominato dall'Organo Amministrativo con la determina a contrarre. Fino a tale nomina, i compiti e le funzioni di responsabile del procedimento sono attribuiti al Dirigente della Direzione che ha in carico la gestione del procedimento/commessa; per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 125, commi 8, ultimo periodo e 11, ultimo periodo, il Responsabile del

Procedimento è individuato nel Dirigente dell'Area che ha in carico la gestione del procedimento/commissa.

4. Il responsabile del procedimento è individuato tra il personale dipendente della Stazione appaltante in possesso di titoli di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori attinenti all'ingegneria ed all'architettura il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. In caso di carenza di dipendenti in possesso delle suddette qualifiche, la Stazione Appaltante nomina un soggetto esterno, come assistente al RUP, con le procedure previste per l'affidamento di incarichi di servizi. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando, nell'avviso o nella lettera di invito con cui si avvia la procedura di affidamento.
5. Oltre ai compiti ed alle funzioni indicate nel presente Regolamento, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del Codice, il responsabile del procedimento svolge i compiti e le funzioni indicate nel Codice e nel Regolamento attuativo, DPR 207/2010, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza è tenuto il Consorzio ARICA.
6. I compiti del responsabile del procedimento sono coordinati con quelli del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza, ex D.Lgs. 9.04.2008, n. 81, ove nominati.

Articolo 8 - Copertura finanziaria e CIG

1. L'avvio delle procedure di gara deve essere preventivamente garantito dalla verifica di adeguata copertura finanziaria secondo i limiti stabiliti nella delibera annuale di approvazione del budget dell'Assemblea dei Soci;
2. Anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/10 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento acquisisce dal sistema di monitoraggio delle gare pubbliche il codice identificativo gara (CIG), con le modalità definite dall'Autorità.
3. Il CIG viene quindi indicato nel bando/avviso di gara o nella lettera di invito, anche per consentire ai partecipanti, ove obbligatorio, il pagamento del contributo di loro competenza che costituisce adempimento preliminare indispensabile per la partecipazione alla gara.

TITOLO III

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI IN ECONOMIA

Capo I

Norme generali

Articolo 9 - Avvio delle procedure di affidamento

1. Le procedure di gara sono avviate con determina a contrarre del Comitato Direttivo; per gli affidamenti di

- importo inferiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 8, ultimo periodo e comma 11, ultimo periodo, il Comitato Direttivo, con cadenza annuale, approva l'elenco delle voci di spesa, con riguardo alle specifiche esigenze del Consorzio, per le quali è ammessa l'acquisizione "in economia" in analogia a quanto previsto all'art. 125, comma 10 del Codice.
2. L'affidamento di lavori che necessitano dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo deve essere preceduto dall'approvazione del progetto da parte del Comitato Direttivo; tale approvazione può essere contenuta nella determina a contrarre.
 3. L'affidamento di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di cui all'art. 11, ultimo periodo del Codice, deve essere preceduto dall'approvazione della documentazione di gara (Capitolato Speciale d'Appalto, Disciplinare di gara, Schema di contratto) da parte del Comitato Direttivo; tale approvazione può essere contenuta nella determina a contrarre.
 4. La determina a contrarre deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali del contratto, della procedura di gara, dei criteri di selezione degli operatori economici delle offerte, del responsabile del procedimento e dell'eventuale approvazione del progetto nei casi previsti.
 5. La determina a contrarre contiene inoltre le necessarie deleghe alla struttura per il perfezionamento di ogni atto inerente e conseguente il procedimento fino alla conclusione dello stesso.

Articolo 10 - Norme di carattere generale

1. Nel rispetto dei limiti di importi di cui al precedente articolo 3 e in relazione alle specifiche esigenze di ARICA è ammesso il ricorso alle procedure in economia per l'acquisizione delle tipologie di lavori, servizi e forniture come esemplificativamente indicate all'allegato A al presente Regolamento.
2. La richiesta di offerta, qualora la complessità della prestazione lo richieda oppure le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere dettagliatamente descritte e contenute nella lettera di invito, è corredata dal disciplinare, da specifiche tecniche e/o da capitolati prestazionali che definiscono tutti gli aspetti tecnico-economici e amministrativi dei lavori, dei servizi o delle forniture.
3. Nella richiesta d'offerta o nel disciplinare sono inoltre menzionati, in caso di procedura di aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione ed il loro peso, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
4. Nella richiesta di offerta, nel disciplinare o nel bando sono indicati anche i requisiti di partecipazione necessari ed i documenti per dimostrarne il possesso, nonché le modalità di partecipazione ed i criteri di aggiudicazione del contratto.
5. Nel caso di procedure concorrenziali di lavori, servizi e forniture superiori ad € 40.000,00, le offerte dovranno pervenire all'ufficio protocollo in busta sigillata, entro il termine perentorio prescritto nella richiesta di offerta.
6. Tutte le offerte pervenute oltre detto termine saranno automaticamente escluse. Scaduto il termine di presentazione, l'ufficio protocollo, con apposito verbale di consegna, trasmetterà al responsabile della procedura di affidamento tutte le buste pervenute che saranno state protocollate nel giorno di arrivo; in caso di

- offerte pervenute nel giorno di scadenza, le medesime saranno state protocollate anche con indicazione dell'orario di ricevimento del plico. Il responsabile della procedura di affidamento, o suo delegato, controfirmerà il verbale attestandone la consegna.
7. Nel caso di procedure basate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sino alla soglia di € 100.000 le offerte potranno essere esaminate dal responsabile della procedura di affidamento, assistito da uno o più incaricati; in caso di affidamenti di valore superiore a tale cifra e sino al valore della soglia comunitaria, le medesime saranno esaminate da una commissione valutatrice nominata dal Comitato Direttivo.
 8. Nel caso di ricevimento di una sola busta di offerta, il responsabile della procedura di affidamento ovvero la commissione valutatrice, in relazione all'urgenza o meno della prestazione, potrà:
 - far luogo all'apertura dell'unica busta pervenuta
 - disporre di rinnovare la procedura estendendo l'invito ad altre ditte
 - prolungare i termini di presentazione della offerte, disponendo l'apertura dell'unica busta inizialmente pervenuta dopo la scadenza del nuovo termine, insieme alle eventuali ulteriori offerte pervenute.
 9. Le buste sigillate di offerta di cui al precedente comma 5 saranno aperte dal responsabile della procedura di affidamento o dalla commissione valutatrice, in relazione a quanto sopra indicato. Essi verificheranno la completezza e la correttezza della documentazione e dell'offerta presentata, richiedendo, ove del caso e se ammissibile, l'integrazione documentale.
 10. Nel caso di offerte considerate "anomale", verrà richiesta agli offerenti l'indicazione degli elementi di carattere tecnico ed economico che hanno consentito la formulazione della loro offerta.
 11. In caso di procedura negoziata, i soggetti preposti potranno procedere ad una trattativa finale con uno o più dei migliori offerenti.
 12. Al termine del confronto concorrenziale, il responsabile della procedura di affidamento o la commissione valutatrice formuleranno la proposta di aggiudicazione, stendendo e sottoscrivendo il processo verbale delle operazioni effettuate.
 13. Nel caso di procedure concorrenziali di lavori, servizi e forniture superiori ad € 40.000, una volta effettuata l'aggiudicazione, il responsabile della procedura di affidamento procederà alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti nel bando, nel disciplinare o nella richiesta d'offerta, qualora in sede di offerta i requisiti siano stati attestati dall'aggiudicatario mediante la sola autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
 14. Nel caso in cui la verifica dei requisiti dia esito negativo, il Consorzio ARICA si riserva di affidare l'appalto al soggetto risultato secondo in graduatoria e così via, sempre previa verifica del possesso dei requisiti. In tale ipotesi, sarà escussa l'eventuale cauzione provvisoria prestata dal concorrente che sia risultato privo dei requisiti prescritti.
 15. All'esito positivo della verifica, il responsabile della procedura di affidamento predisporrà il contratto che sarà poi sottoposto alla firma del dirigente in possesso del relativo potere di stipula o del responsabile legale.
 16. Il Consorzio ARICA si riserva comunque di non disporre l'aggiudicazione qualora non sia pervenuta alcuna

offerta appropriata, in quanto non conforme al principio di congruità, non confacente alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

17. Il pagamento del corrispettivo dovuto all'affidatario per le prestazioni rese potrà essere erogato dall'Impresa, nei termini contrattualmente previsti, solo dopo l'acquisizione del documento unico regolarità contributiva (DURC) e la verifica della relativa regolarità.

Capo II

Procedure di affidamento

Articolo 11 - Affidamento diretto

1. Il responsabile della procedura di affidamento può disporre con affidamento diretto le spese relative a lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000.
2. Gli affidamenti diretti dovranno rispettare i principi della rotazione, pubblicità, trasparenza, economicità, libera concorrenza, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione .
3. Può comunque essere disposta con negoziazione diretta ogni spesa che debba essere effettuata ricorrendo le condizioni di cui all'art. 221 del Codice.
4. Possono, inoltre, essere effettuate direttamente senza necessità di confronto concorrenziale, le spese relative a:
 - a) inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
 - b) acquisto di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
 - c) partecipazione ed effettuazione di convegni, corsi, seminari, congressi, conferenze e riunioni, anche interni, ivi comprese le relative spese per viaggi e trasferte;
 - d) contratti di sponsorizzazione;
 - e) attività di rappresentanza degli organi di amministrazione;
 - f) servizi postali e telegrafici;
 - g) operazioni di sdoganamento di materiali importati;
 - h) imposte e tasse in genere (quali bollo, valori bollati, registro, vidimazioni libri, compenso su ruolo per servizio di riscossione, raccolta di rifiuti solidi urbani, tasse di circolazione veicoli per i servizi di linea ed ausiliari, ecc.);
 - i) diritti e contributi per il rilascio di concessioni, per licenze di occupazione suolo, sottosuolo e spazi acquei, per passi carrabili, per visure metriche, catastali ed ipotecarie, per licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, per licenze di esercizio di depositi, officine ed uffici, per tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, ecc.;
 - j) affari legali, notarili e di giustizia;
 - k) pagamento di multe ed ammende, salvo rivalsa nei confronti dei responsabili delle infrazioni;

- l) ogni altra spesa relativa a lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad €5.000,00.

Articolo 12 - Procedure per contratti di forniture e servizi di importo presunto superiore ad € 40.000 e fino ad € 200.000

1. La richiesta di offerta da parte del Consorzio ARICA deve essere inoltrata per iscritto, anche mediante posta elettronica o via fax, a non meno di cinque fornitori idonei, se sussistenti in tale numero, fatti salvi i casi documentati di materiali o servizi specifici prodotti o commercializzati o eseguiti da un'unica ditta o da un numero ristretto di ditte.
2. Nella richiesta di offerta, il Consorzio ARICA potrà inserire la richiesta di una cauzione provvisoria, indicandone entità e modalità di costituzione.
3. Per quanto qui non previsto, si rimanda al precedente art. 10.

Articolo 13 - Affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo presunto fino a € 100.000

1. Per i servizi relativi a progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo di lavori pubblici di importo presunto sino ad € 40.000, in mancanza di professionalità interne o in mancanza di loro disponibilità certificate dal responsabile tecnico, si procede con affidamento diretto.
2. Oltre tale soglia e sino al valore di € 100.000, tali servizi sono affidati come disposto nei seguenti commi.
 - a) La richiesta di offerta deve essere inoltrata ad almeno 5 soggetti tra quelli indicati al comma 1, lettere d), e), f), f bis), g) e h) dell'art. 90 del Codice, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
 - b) I candidati dovranno presentare la propria offerta economica, in busta sigillata ed entro il termine fissato, allegando il proprio curriculum professionale, un elenco di progetti o attività analoghi a quello oggetto del confronto e una relazione che illustri le caratteristiche peculiari sul piano progettuale di ciascuno dei progetti adottati.
 - c) L'affidamento avverrà in favore del soggetto giudicato più meritevole sotto il profilo professionale ed economico.

Articolo 14 - Affidamento di servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore a € 100.000 e fino alla soglia comunitaria

1. Per i servizi relativi a progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo di lavori pubblici di importo presunto oltre € 100.000, sempre in mancanza di professionalità interne o in mancanza di loro disponibilità certificate dal responsabile tecnico, si procede secondo la procedura precisata ai punti seguenti.
2. La funzione competente acquisisce il CIG dal sistema di monitoraggio delle gare pubbliche, CIG che dovrà quindi essere indicato nel bando/avviso di gara o nella lettera di invito per consentire ai partecipanti il pagamento del contributo di loro competenza che costituisce adempimento preliminare indispensabile per la partecipazione alla gara.
3. Il Consorzio ARICA pubblica, sul proprio sito informatico un avviso di gara invitando i professionisti interessati, in possesso dei requisiti previsti, a presentare, in busta sigillata, la propria candidatura per l'affidamento

dell'incarico stabilendo un termine perentorio di presentazione.

4. I candidati dovranno presentare la propria offerta economica allegando il proprio curriculum professionale, un elenco di progetti o attività analoghi a quello oggetto del confronto e una relazione che illustri le caratteristiche peculiari sul piano progettuale di ciascuno dei progetti o attività adottati.
5. Le candidature saranno valutate da una commissione valutatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione che procederà ad individuare il professionista meritevole dell'affidamento avvalendosi di una procedura di confronto che preveda l'attribuzione di punteggio, secondo modalità e criteri di attribuzione precisati nell'avviso.
6. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si rinvia all'articolo 91 del Codice.

Articolo 15 - Procedure per contratti di lavori di importo presunto superiore a € 40.000 e fino a € 1.000.000

1. La richiesta di offerta da parte del Consorzio ARICA deve essere inoltrata per iscritto, anche mediante posta elettronica o via fax, a non meno di cinque ditte idonee, se sussistenti in tal numero, per i contratti di valore presunto sino a € 500.000; oltre tale importo e sino alla soglia di € 1.000.000, l'invito dovrà essere rivolto ad almeno dieci ditte, sempre se sussistenti in tal numero.
2. Per le procedure superiori ad € 150.000 le ditte devono essere individuate tra quelle in possesso della necessaria qualificazione SOA presenti negli elenchi aziendali di imprese di fiducia o, in relazione all'oggetto e importo dell'opera da realizzare, tra quelle in possesso di idonea qualificazione SOA presenti nel casellario regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici.
3. Nella richiesta di offerta, il Consorzio ARICA potrà inserire la richiesta di una cauzione provvisoria, indicandone entità e modalità di costituzione.
4. Per quanto qui non previsto, si rimanda al precedente art.10.

TITOLO IV

PROCEDURE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA SUB-EUROPEE

Capo I

Norme generali

Articolo 16 - Autorizzazione a contrarre

1. Le gare pubbliche sub europee, effettuate nei limiti delle soglie indicate all'art. 4 del presente regolamento, sono autorizzate dall'organo competente avente i relativi poteri di firma mediante sottoscrizione del relativo bando di gara.

Articolo 17 - Forme e modalità di pubblicità per affidamenti di lavori, servizi e forniture

1. Nel caso di appalti di lavori di importo compreso tra € 1.000.000 e la soglia comunitaria oppure di appalti per forniture e servizi di importi superiori a € 200.000 e fino alla soglia comunitaria, deve essere indetta gara mediante procedura aperta, ristretta o negoziata.
2. I bandi e gli avvisi relativi a contratti di lavori di importo inferiore ad Euro 500.000,00 sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel sito internet del Consorzio ARICA. I bandi e gli avvisi relativi a contratti di lavori di importo pari o superiore ad Euro 500.000,00 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale contratti pubblici e sul sito internet del Consorzio ARICA. I bandi e gli avvisi relativi a contratti di servizi e/o forniture sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale contratti pubblici e sul sito internet del Consorzio ARICA.
3. In relazione all'oggetto del contratto da stipulare, possono essere attuate le forme aggiuntive di pubblicità ritenute più idonee per la migliore riuscita dell'affidamento.
4. Gli avvisi sui risultati delle gare sono pubblicati, entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva della gara, sul sito informatico aziendale e devono contenere gli elementi indicati nell'allegato B, e ogni altra informazione ritenuta utile.

Articolo 18 - Requisiti ed avvalimento per affidamenti di lavori, servizi e forniture

1. Il concorrente può partecipare alla gara solo qualora sia in possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico richiesti nel relativo bando.
2. La capacità economica e finanziaria del concorrente può essere dimostrata, in via non esaustiva, per l'affidamenti di servizi e forniture, mediante produzione di uno o più dei seguenti documenti:
 - a) bilanci o estratti di bilanci;
 - b) idonee referenze bancarie;
 - c) fatturato globale d'impresa degli ultimi tre anni.
3. Nel caso di affidamento di lavori, il concorrente deve dimostrare il possesso dei requisiti tecnici ed economici mediante la produzione del certificato di iscrizione SOA per categoria e classifica adeguata all'oggetto ed importo dell'appalto; il Consorzio ARICA potrà, inoltre, richiedere la presentazione di idonee referenze bancarie.
4. La capacità tecnica e professionale del concorrente può essere dimostrata in via esaustiva, mediante produzione di uno o più dei seguenti documenti:
 - a) elenco dei principali servizi, forniture o lavori, analoghi all'oggetto dell'appalto, effettuati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi dei relativi contratti;
 - b) certificati di buona esecuzione atti a dimostrare di aver realizzato servizi, forniture o lavori analoghi all'oggetto dell'appalto;
 - c) per gli appalti dei servizi, indicazione del numero medio annuo del personale del concorrente o

dichiarazione concernente l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico che il concorrente metterà a disposizione per il servizio;

- d) per gli appalti di forniture, produzione di certificato rilasciato da istituti di certificazione di qualità di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;
- e) per gli appalti di lavori, documentazione attestante la piena disponibilità dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

- 5. il Consorzio ARICA dovrà precisare nel bando di gara quali tra i documenti sopra indicati debbano essere prodotti; per le società costituite da meno di tre anni, l'idoneità della documentazione prevista ai punti 2 e 3 sarà valutata discrezionalmente dal Consorzio ARICA.
- 6. In caso di tipologie differenti di lavori, il concorrente singolo o associato deve dimostrare il possesso della qualificazione SOA, oltre che per la categoria prevalente, anche per le ulteriori categorie indicate nel bando.
- 7. Ai fini dell'ammissione, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c) di cui al comma 2 ed a), c) d) ed e) del comma 3 del presente articolo può essere autocertificato con dichiarazione effettuata dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, fatta comunque salva la facoltà dell'ente appaltante di procedere alla verifica delle attestazioni prodotte.
- 8. L'avvalimento è ammesso nelle modalità e termini previsti dagli artt. 49 e 50 del Codice.

Articolo 19 - Procedure aperte, ristrette, negoziate previo avviso con cui si indice la gara

- 1. Le procedure aperte, ristrette, negoziate previo avviso con cui si indice la gara per l'affidamento di un contratto di appalto inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, si svolgono in conformità a quanto previsto dal Codice, salvo quanto stabilito nel presente Regolamento.
- 2. I bandi e gli avvisi relativi a contratti di lavori di importo inferiore ad Euro 500.000,00 sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel sito internet del Consorzio ARICA. I bandi e gli avvisi relativi a contratti di lavori di importo pari o superiore ad Euro 500.000,00 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale contratti pubblici e sul sito internet del Consorzio ARICA. I bandi e gli avvisi relativi a contratti di servizi e/o forniture sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale contratti pubblici e sul sito internet del Consorzio ARICA.
- 3. I termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte sono stabiliti dal Consorzio ARICA tenendo conto della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, nel rispetto dei termini minimi stabiliti all'art. 227 del Codice.

Capo II

Procedure aperte per affidamenti di lavori, servizi e forniture

Articolo 20 - Sede della gara e criteri di aggiudicazione

1. Nella procedura aperta la gara si svolge nei modi e nei termini fissati nel bando.
2. La gara è aggiudicata al migliore offerente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso.

Articolo 21 - Offerta

1. L'offerta economica deve essere contenuta in busta chiusa e sigillata a pena di esclusione.
2. In altra busta, chiusa e sigillata, deve essere contenuta la documentazione amministrativa prescritta al successivo art. 31 del presente regolamento.
3. Qualora il bando di gara o il capitolato speciale prescrivano la presentazione di una documentazione tecnica (disegni, relazioni, schemi ed elaborati tecnici comunque denominati), la medesima deve essere contenuta in un'ulteriore busta chiusa e sigillata.
4. Le buste di cui sopra, all'esterno delle quali deve essere sinteticamente indicato il relativo contenuto, devono essere a loro volta racchiuse in un plico, sul quale devono essere indicati il nominativo dell'offerente e l'oggetto della gara. Il plico deve essere sigillato, a titolo di esempio con nastro adesivo o con applicazione di ceralacca, su tutti i lembi di chiusura, a pena di non ammissione.
5. Il plico dovrà pervenire al Consorzio ARICA, all'indirizzo indicato nel bando di gara per posta raccomandata o a mezzo di corriere ovvero a mano, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara. Nel caso di consegna a mano dovrà essere rilasciato un timbro di ricevimento da parte del protocollo della stazione appaltante.
6. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute dopo il termine sopra indicato, anche se aggiuntive o sostitutive, nonché tardive dichiarazioni di revoca di offerte pervenute tempestivamente.
7. E' comunque fatta salva la facoltà delle ditte partecipanti di far pervenire una nuova offerta nel caso in cui Consorzio ARICA proroghi il termine di scadenza. In caso di riapertura dei termini di presentazione dell'offerta, le offerte pervenute dopo la scadenza del termine originariamente fissato e prima della riapertura dei nuovi termini dovranno comunque essere nuovamente presentate.
8. In caso di raggruppamenti temporanee di imprese e di consorzi di cui all'art 34, comma 1, lettera e) del Codice non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di tutti i soggetti interessati.

Articolo 22 - Prezzi e corrispettivi

1. L'offerta può essere compilata utilizzando il modello d'offerta fornito da Consorzio ARICA e ogni foglio deve essere firmato dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto concorrente. I prezzi ed i ribassi percentuali devono essere espressi in cifre ed in lettere; in caso di difformità sarà presa in considerazione l'espressione letterale.
2. Gli eventuali ribassi percentuali indicati nell'offerta sono considerati di norma fino alla seconda cifra decimale, troncata senza arrotondamenti.

3. L'importo contenuto in offerta o risultante dall'offerta si intende al netto dell'IVA.

Articolo 23 - Documentazione di ammissione

1. Nella busta contenente la documentazione amministrativa dovranno essere inseriti, a titolo non esaustivo, i seguenti documenti e dichiarazioni del legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente:
 - a) domanda sottoscritta di partecipazione alla gara, il cui modello è allegato al presente regolamento aziendale, ovvero dichiarazione contenente il possesso di tutti i requisiti specificatamente indicati;
 - b) documentazione sottoscritta attestante, se prevista, la presa visione di tutti gli atti e documenti necessari per la partecipazione alla gara, nonché il sopralluogo sul sito;
 - c) copia del disciplinare di gara e del capitolato sottoscritto per accettazione e conferma;
 - d) documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio;
 - e) documentazione attestante l'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
 - f) certificato della CCIAA ovvero dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore, attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese con il nominativo dei legali rappresentanti e l'attestazione che l'impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento o concordato ovvero si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti (se non già presentato in sede di qualificazione);
 - g) se richiesta dal bando di gara, dichiarazione sottoscritta attestante il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, come definiti dal bando stesso;
 - h) eventuale dichiarazione sottoscritta attestante la volontà, in caso di aggiudicazione, di avvalersi della facoltà di subappalto, con le condizioni ed i limiti di cui al successivo art. 51;
 - i) eventuale dichiarazione sottoscritta attestante l'autorizzazione o il diniego all'accesso agli atti che fosse richiesto da parte di terzi;
 - j) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni.
2. Nella busta contenente la documentazione tecnica dovrà essere inserita la relativa documentazione richiesta nel disciplinare di gara o nel capitolato speciale.
3. Se richiesta, la campionatura presentata dovrà essere contenuta in un idoneo involucro, chiuso e sigillato, recante al suo esterno la dicitura "CAMPIONI DI GARA" con l'indicazione dell'oggetto della gara; le ulteriori prescrizioni relative alla presentazione della campionatura sono indicate nel bando di gara e/o nel capitolato speciale.
3. I raggruppamenti temporanei di imprese ed i consorzi non ancora formalmente costituiti devono inoltre presentare:
 - una dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, con la quale gli stessi manifestano l'intenzione di costituirsi, in caso di aggiudicazione, in raggruppamenti temporanei di imprese od in consorzio ed indicano l'impresa capogruppo alla quale intendono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti

temporanei di imprese o consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede d'offerta, ad eccezione di quanto previsto per legge;

- una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del soggetto mandatario, recante l'indicazione esatta delle parti di fornitura o servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno assunte da ogni singolo componente.
4. Tali soggetti devono presentare individualmente la documentazione di cui alle lettere a), f), g) ed i) del precedente comma 1, sottoscritta quando previsto, e congiuntamente i documenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed h), sottoscritti quando previsto.
 5. La cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti dei costituenti RTI o consorzio.
 6. I raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi già formalmente costituiti devono presentare, oltre alla documentazione di cui sopra e alla dichiarazione recante l'indicazione esatta delle parti di fornitura o servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno assunte da ogni singolo componente, l'atto, in copia autentica o autenticata, del mandato collettivo speciale con conferimento irrevocabile della rappresentanza a favore del soggetto mandatario, qualificato capogruppo.
 7. In caso di procedura ristretta o negoziata il concorrente qualificato singolarmente può partecipare individualmente ovvero in qualità di mandatario di un RTI costituito o costituendo o di un consorzio. Nel caso in cui partecipi in RTI, contestualmente all'offerta deve essere presentata una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti da parte di ciascun mandante non già qualificato.

Articolo 24 - Non ammissione

Fatto salvo quanto previsto dal bando di gara, il verificarsi anche di una sola delle seguenti eventualità costituisce motivo insanabile di non ammissione alla gara:

- a) presentazione dell'offerta oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara;
- b) mancata sigillatura del plico esterno;
- c) mancata indicazione, all'esterno del plico, dell'oggetto della gara o comunque degli elementi che ne consentano l'inequivocabile riferimento alla gara stessa;
- d) mancata sigillatura del plico contenente l'offerta economica nel caso di procedura di valutazione dell'offerta per fasi successive;
- e) mancata presentazione o invalidità dei documenti di cui all'art. 27 comma 1 del presente regolamento ovvero difetto dei requisiti previsti nel medesimo articolo o dal Codice.

Articolo 25 - Commissione valutatrice o seggio esaminatore e seduta di gara

1. Nel caso di appalti da affidarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata una commissione valutatrice, la quale stende processo verbale delle operazioni, effettuate come di seguito precisato.

2. Nel caso di appalti da affidarsi secondo il criterio del prezzo più basso potrà essere formato un seggio esaminatore.
3. Nel giorno, nell'ora e nella sede indicati nel bando di gara, in seduta aperta al pubblico, la commissione od il seggio esaminatore procederà come segue:
 - a) identificazione dei presenti
 - b) accertamento dell'osservanza delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti;
 - c) apertura dei plichi regolarmente presentati;
 - d) apertura della busta amministrativa ed accertamento dell'insussistenza dei motivi di non ammissione;
 - e) comunicazione dei partecipanti ammessi alla fase successiva;
 - f) apertura della busta contenente l'offerta economica ed accertamento circa la validità dell'offerta ammessa. Ai sensi del presente punto, l'offerta verrà esclusa qualora non rispetti le prescrizioni previste dal Codice e dai documenti di gara. Dell'esclusione verrà data comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 79, commi 5 e ss del Codice;
 - g) comunicazione, in caso di procedura negoziata, delle offerte economiche ammesse alla fase successiva;
 - h) eventuale accertamento della congruità dell'offerta economica;
 - i) individuazione dell'aggiudicatario provvisorio dell'appalto a favore del concorrente che ha offerto il prezzo più basso o il ribasso percentuale più elevato o che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, fatto salvo quanto previsto al punto j);
 - j) qualora, ai fini dell'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia prevista una valutazione tecnica, l'accertamento preliminare della idoneità tecnica di campionature e/o l'esame di documentazioni di idoneità da eseguirsi in sede separata, la prima fase di gara si concluderà al termine delle operazioni di cui al punto e), previa presa visione della sussistenza della documentazione tecnica, con un provvedimento di ammissione alla fase di valutazione tecnica; in questo caso, verrà data tempestiva comunicazione ai concorrenti del giorno, ora e sede in cui avrà luogo la fase conclusiva della gara, nel corso della quale si procederà:
 - a rendere noto l'esito delle valutazioni tecniche eseguite ed il relativo punteggio;
 - all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
 - alla dichiarazione di validità delle offerte economiche;
 - all'assegnazione del punteggio relativo all'elemento economico;
 - alla verifica della congruità delle offerte;
 - all'attribuzione del punteggio complessivo;
 - all'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio.

Articolo 26 - Aggiudicazione provvisoria

1. Se non diversamente prescritto dal bando di gara, si procede ad aggiudicazione nel caso in cui risulti ammessa anche una sola offerta valida, salvo che la stessa risulti non conveniente o inappropriata in relazione all'oggetto

del contratto.

2. Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta ovvero, nelle gare da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa, alle offerte di due o più concorrenti venga attribuito lo stesso miglior punteggio complessivo, si procede come previsto nel bando di gara.

Articolo 27 - Irrevocabilità dell'offerta

L'offerta, che si considera irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1329 e 1331 c.c., è impegnativa per il concorrente per un periodo non inferiore a 180 giorni, sempre che il bando di gara non disponga diversamente.

Articolo 28 - Anomalia delle offerte e verifica dei requisiti

1. In caso di ammissione di cinque o più offerte, qualora si ravvisi la presenza di offerte anomale rispetto al valore presunto o posto a base d'asta dell'appalto da eseguire, il Consorzio ARICA, previa sospensione della seduta di gara, potrà chiedere ai soggetti le cui offerte sono risultate non congrue ai sensi del comma seguente di fornire gli elementi giustificativi del prezzo o del corrispettivo indicato nella propria offerta.
2. Le offerte si considerano non congrue qualora:
8. *(nel caso di gara al prezzo più basso)* il ribasso o il corrispettivo richiesto siano rispettivamente superiore o inferiore al 30%, rispetto all'importo presunto di spesa o posto a base d'asta, e la differenza tra l'offerta oggetto di verifica di congruità e la successiva in graduatoria sia superiore del 15% rispetto all'importo presunto o posto a base d'asta;
9. *(nel caso di gara all'offerta economicamente più vantaggiosa)* i punteggi attribuiti al soggetto provvisoriamente primo classificato siano superiori ai 4/5 dei punteggi teoricamente aggiudicabili in entrambe le tipologie (economico e qualitativo) ed il differenziale tra i punteggi ottenuti dall'operatore economico oggetto di verifica e quello che lo segue nella graduatoria provvisoria sia, per entrambe le tipologie di punteggio (economico e qualitativo), superiore al 15% dei punteggi teorici attribuibili alle due categorie.
3. Qualora gli elementi giustificativi non siano utili a rimuovere la valutazione di anomalia, a seguito di esame in contraddittorio con il concorrente provvisoriamente aggiudicatario, si darà luogo all'esclusione del concorrente la cui offerta è stata ritenuta anomala. Successivamente, il Consorzio ARICA provvederà alla comunicazione dell'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, alla redazione della nuova graduatoria provvisoria ed all'aggiudicazione dell'appalto a favore della migliore offerta fra quelle non viziate da anomalia.

Capo III

Procedure ristrette per affidamenti di lavori, servizi e forniture

Articolo 29 - Procedure ristrette

1. Nella procedura ristretta l'avviso di gara prevede un termine per consentire agli aspiranti concorrenti di manifestare l'intenzione di partecipare alla gara e, se previsto, di documentare il possesso dei requisiti richiesti

per la partecipazione.

2. La procedura successiva all'invito a presentare offerta è disciplinata analogamente a quanto previsto per le procedure aperte.

Capo IV

Procedure negoziate per affidamenti di lavori, servizi e forniture

Articolo 30 - Procedura negoziata con pubblicazione del bando

1. La procedura negoziata con pubblicazione dell'avviso segue di norma la procedura prevista per la gara aperta, salvo diversa indicazione del bando in ordine alla pubblicità delle sedute di gara. Con l'avviso si può promuovere una procedura analoga a quella aperta richiedendo la presentazione diretta delle offerte, unitamente alla documentazione del possesso dei requisiti necessari, oppure l'avviso può soltanto sollecitare manifestazioni d'interesse ed allora la procedura si svolge in modo analogo alla procedura ristretta.
2. La procedura negoziata diretta o plurima senza pubblicazione di avviso può essere effettuata soltanto per le occasioni, le contingenze ed i motivi previsti nell'art. 221 del Codice.
3. In caso di offerte plurime, verrà disposta una fase di negoziazione tendente a conseguire ulteriori miglioramenti dell'offerta economica da parte del/i concorrente/i che ha/hanno presentato le migliori offerte o le migliori condizioni secondo quanto prescritto dal bando o dal disciplinare di gara.

Articolo 31 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando

1. I lavori, servizi e forniture possono essere affidati dal Consorzio ARICA a cura del responsabile del procedimento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione tramite procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nelle seguenti ipotesi:
 - a) nelle ipotesi previste nell'art. 221 del Codice;
 - b) quando vi è necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) per l'affidamento di prestazioni periodiche di lavori a seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) nel caso di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per scongiurare danni ambientali o alla salute pubblica;
 - e) quando, in corso di esecuzione di un contratto, affidato a seguito dell'esperimento di una procedura aperta, ristretta o negoziata, le disponibilità economiche derivanti dal ribasso d'offerta consentano di apportare estensioni, migliorie o integrazioni all'oggetto del contratto, ritenute dalla Stazione Appaltante utili, convenienti, necessarie ed opportune per dar completamento all'appalto in corso, a seguito di nuove specifiche e motivate esigenze riscontrate in fase esecutiva. Le condizioni contrattuali poste a base della negoziazione sono quelle

- contenute nel rapporto in essere. Alla gara informale dovrà essere invitato l'esecutore dell'appalto in corso;
- f) quando un Ente Pubblico, a fronte di lavori dallo stesso appaltati, richiede la contestuale effettuazione di lavori inerenti il Servizio Idrico Integrato nell'ambito del medesimo cantiere.
 - g) per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00.
2. Nelle suddette ipotesi, al fine di dare avvio alla procedura negoziata, il responsabile del procedimento effettuerà una indagine di mercato documentata, volta all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura; la selezione delle imprese da invitare potrà essere altresì effettuata con ricorso ad albi ufficiali di fornitori qualificati qualora istituiti presso il Consorzio ARICA o presso Centrali di committenza di cui all'art. 33, D.lgs. 163/06 ss.mm.
 3. Nelle ipotesi sub a), b) c) d) e) gli operatori economici invitati dovranno essere almeno cinque, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
 4. Nell'ipotesi sub g), se l'importo dei lavori è inferiore ad Euro 500.000,00, gli operatori economici invitati dovranno essere almeno cinque ed almeno dieci se l'importo dei lavori è compreso fra Euro 500.000,00 ed Euro 1.000.000,00, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
 5. Nell'ipotesi sub f), per motivi di economicità della prestazione e tempestività dell'intervento, la negoziazione può avvenire con gara ufficiosa senza seduta pubblica acquisendo le offerte direttamente dall'appaltatore selezionato dall'Ente richiedente ed almeno altri due operatori economici, a condizione che l'importo del contratto da affidare risulti inferiore a 200.000,00 Euro e che l'offerta risultante dal confronto competitivo sia ritenuta dal Responsabile del Procedimento congrua e conveniente. In caso contrario si reitererà la procedura di cui al precedente punto 3.
 6. Nei contratti pubblici di servizi e forniture, il Consorzio ARICA può ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.
 7. Al fine di dare avvio alla procedura negoziata per l'affidamento di servizi e forniture il responsabile del procedimento effettuerà una indagine di mercato documentata, volta all'individuazione di almeno cinque operatori economici da invitare alla procedura, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
 8. Il responsabile del procedimento individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato.
 9. La procedura negoziata per l'affidamento di lavori, servizi e forniture si avvia con apposita lettera di invito che dovrà riportare, anche con richiamo ad altri documenti di gara quali capitolati speciali d'appalto:
 - h) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - i) le eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto intese come cauzione provvisoria e definitiva;
 - j) il termine di presentazione delle offerte;
 - k) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

- l) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - m) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - n) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - o) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - p) le eventuali misure delle penali;
 - q) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - r) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - s) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - t) il nominativo del responsabile del procedimento
10. La procedura negoziata potrà essere condotta con procedura telematica.
11. Il termine per il ricevimento delle offerte deve essere stabilito tenendo conto della complessità delle prestazioni oggetto dell'appalto, e del tempo che si ritiene necessario per la predisposizione delle stesse (compresi eventuali sopralluoghi) e del criterio di aggiudicazione prescelto. Tale termine non può, comunque, essere inferiore a 10 giorni solari, fatta salva la possibilità di ridurre motivatamente tale termine per urgenza derivante da circostanze non imputabili alla Stazione Appaltante.
12. Per gli appalti che si dovessero aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, quando due o più concorrenti risultino aver effettuato la stessa miglior offerta economica, si procederà, ai sensi dell'articolo 77 del R.D. n. 827/1924, ad una licitazione esclusivamente fra detti concorrenti per un esperimento di miglione del solo prezzo, e colui che risulterà migliore offerente sarà dichiarato aggiudicatario della gara. Ove nessuno di coloro che hanno presentato le medesime offerte voglia migliorare ulteriormente la propria offerta, sarà effettuato un sorteggio che deciderà chi debba essere l'aggiudicatario della gara.
13. Per gli appalti che si dovessero aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando due o più concorrenti risultino aver conseguito il medesimo miglior punteggio complessivo, si procederà con aggiudicazione al concorrente che ha totalizzato il maggior punteggio relativamente all'aspetto tecnico/qualitativo.
14. Il Consorzio ARICA può prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di selezione indicati nella lettera di invito. Il ricorso a tale facoltà è indicato nella lettera di invito. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere oggetto di negoziazione soltanto gli elementi quantitativi della prestazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, durata della garanzia ecc.).

Capo V

Altre procedure di scelta del contraente

Articolo 32 - Accordo Quadro

Il Consorzio ARICA può affidare i contratti di cui al presente Regolamento mediante accordi quadro conclusi con uno o più operatori economici. Si applica la disciplina prevista all'art. 222 del Codice, nonché all'art. 122 del D.P.R. n. 207/2010, salvo quanto stabilito nel presente Regolamento.

Al fine della conclusione di un accordo quadro, l'operatore economico o gli operatori economici sono selezionati attraverso:

- a) procedura aperta, da avviare con pubblicazione di avviso pubblico di selezione per la conclusione di un accordo quadro;
- b) gara informale con invito ad almeno cinque operatori economici qualificati, previa indagine di mercato documentata, anche telefonica o viaweb.
- c) albo Fornitori aziendale (ove istituito).

Articolo 33 - Sistema Dinamico di Acquisizione

1. Il Consorzio ARICA può ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione per l'affidamento di forniture e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture e servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione. Si applica la disciplina prevista nell'art. 60 del Codice salvo quanto stabilito nel presente Regolamento.
2. Gli operatori economici da ammettere al sistema dinamico di acquisizione (SDA), sono selezionati attraverso una procedura aperta, da avviare con avviso pubblico.
3. Il Consorzio ARICA può ridurre i termini minimi di presentazione delle offerte indicative per l'ammissione al sistema e delle offerte per l'aggiudicazione di ciascun appalto, di cui all'art. 60 del Codice, che tuttavia non potranno essere inferiori a sette giorni.

Articolo 34 - Dialogo Competitivo

1. Il Consorzio ARICA può avvalersi del dialogo competitivo (DC) qualora ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'affidamento di un appalto particolarmente complesso. Si applica la disciplina prevista nell'art. 58 del D.Lgs. 163/2006, salvo quanto stabilito nel presente Regolamento.
2. Gli operatori economici invitati a partecipare al DC, sono selezionati mediante uno dei seguenti sistemi:
 - a) albo Fornitori aziendale (ove istituito).
 - b) avviso pubblico di selezione;
 - c) gara informale tra almeno cinque operatori economici qualificati, previa indagine di mercato documentata, anche telefonica o viaweb.

3. Il Consorzio ARICA può ridurre i termini minimi di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte stabiliti per le procedure di dialogo competitivo sopra soglia. In ogni caso il termine per il ricevimento delle offerte deve essere stabilito tenendo conto della complessità delle prestazioni oggetto dell'appalto e del tempo che si ritiene necessario per la predisposizione delle offerte, ivi compresi eventuali sopralluoghi. Tale termine non può, comunque, essere inferiore a quindici giorni, fatta salva la possibilità di motivata riduzione per urgenza derivante da circostanze non imputabili alla Stazione Appaltante.

Articolo 35 - Limitazione del numero dei candidati

1. Nel caso di procedure di scelta del contraente precedute da avviso pubblico per la preventiva selezione dei candidati da invitare alla gara, sarà possibile ridurre il loro numero nei seguenti casi:
 - a) in caso di esigenze di motivata urgenza, ferma restando l'ammissione di un numero di concorrenti adeguato a garantire il confronto concorrenziale;
 - b) in caso di particolare specificità dei criteri di valutazione delle offerte.
2. Il numero dei candidati potrà essere ridotto fino ad un valore limite che consenta di espletare un adeguato ed idoneo confronto concorrenziale.
3. Il bando/avviso pubblico di selezione dovrà contenere le modalità su cui si baserà la riduzione del numero dei candidati.

Capo VI

Commissione aggiudicatrice, aggiudicazione, verifica dei requisiti e comunicazioni

Articolo 36 - Commissione Giudicatrice e Seggio di Gara

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso, la valutazione delle offerte è demandata ad un seggio di gara presieduto dal responsabile del procedimento, o persona dallo stesso appositamente delegata, assistito da un testimone e da un segretario privo di funzioni decisionali.
2. Quando il criterio di scelta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice nominata dalla Direzione allo scopo delegata nella determina a contrarre, composta da tre o cinque esperti nello specifico settore cui si riferisce l'appalto oltre ad un segretario verbalizzante senza diritto di voto.
3. La Commissione è presieduta, di norma, dal responsabile del procedimento o da un dirigente della Stazione Appaltante.
4. I Commissari, diversi dal Presidente, non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e sono selezionati di norma fra i dipendenti del Consorzio ARICA. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché in casi eccezionali in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i Commissari, diversi dal Presidente, possono essere scelti, con un criterio di rotazione, fra soggetti esterni alla Stazione

Appaltante di comprovata esperienza nel campo oggetto di affidamento.

5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore del Consorzio ARICA non possono essere nominati commissari.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 del codice di procedura civile.
8. La nomina e la costituzione della Commissione giudicatrice devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Articolo 37 - Aggiudicazione provvisoria e definitiva

1. Al termine della procedura di selezione della migliore offerta, la commissione o il seggio di gara dichiara l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. Successivamente, il responsabile del procedimento trasmette la documentazione di gara alla Direzione allo scopo delegata nella determina a contrarre, la quale, previa verifica della correttezza della procedura, dispone l'aggiudicazione definitiva.
2. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace, e produce quindi i suoi effetti ai fini della stipula del contratto, solo dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario di cui al successivo articolo.

Articolo 38 - Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario

1. Il consorzio ARICA dovrà verificare prima della aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto in capo all'aggiudicatario e, in caso di consorzi, in capo alle imprese che eseguiranno la prestazione, il possesso dei requisiti richiesti acquisendo i seguenti documenti, se non già disponibili:
 - a) certificato della CCIAA competente, se prevista dalla legge, con la dicitura antimafia;
 - b) dichiarazione attestante la composizione societaria e l'inesistenza di intestazioni fiduciarie ex art. 17 l. 55/90;
 - c) documentazione a comprova delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti dal bando. ARICA potrà eseguire controlli presso gli enti/aziende indicate come referenti dell'aggiudicatario;
 - d) documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - e) attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in ordine alla posizione del concorrente rispetto ai carichi tributari;
 - f) in caso di aggiudicazione ad un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferita alla capogruppo e risultante da scrittura privata autenticata;
 - g) certificato del casellario giudiziale riferito al titolare, ai soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari e agli amministratori muniti di potere di rappresentanza; per gli appalti di lavori, la verifica riguarderà anche i direttori tecnici. La verifica riguarderà anche i soggetti di cui sopra cessati dalla carica, nei

termini previsti dal Codice.

2. Per i soli appalti di lavori si dovrà altresì richiedere l'attestazione SOA.

Articolo 39 - Comunicazioni

1. Il responsabile del procedimento dispone le seguenti comunicazioni:
 - a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
 - b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione;
 - c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro;
 - d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
2. Dell'avvenuta aggiudicazione definitiva è dato avviso di post informazione sul profilo di committente.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del Codice.

TITOLO V

GARANZIE

Articolo 40 - Garanzie

1. A corredo dell'offerta è prestata una garanzia (cauzione provvisoria), pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente. Si applica l'art. 75 del Codice.
2. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'appaltatore deve prestare idonea garanzia (cauzione definitiva) secondo i termini e le modalità previste dall'art. 113 – commi 1, 2, e 4 – del Codice; viene, comunque, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.
3. Per gli appalti di lavori, a garanzia del pagamento della rata di saldo, è richiesta una polizza biennale di importo pari alla rata stessa, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 124, comma 3, e dall'art. 235, comma 2, del Regolamento.
4. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, nel caso in cui nella singola procedura di gara sia previsto un ulteriore periodo di tempo,

fino al termine dello stesso.

5. Il Consorzio ARICA si riserva la facoltà di richiedere la stipula di una polizza assicurativa, con importo di copertura definito in sede di gara, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve contenere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori per un massimale di importo non inferiore ad Euro 500.000,00. La polizza decorre dalla data di consegna delle prestazioni e cessa alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione del contratto nel caso in cui nella singola procedura di gara sia previsto un ulteriore periodo di tempo fino al termine dello stesso.
6. Per affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00, non viene richiesta alcuna garanzia. Per affidamenti di importo superiore, fino alla soglia comunitaria, il responsabile del procedimento può eccezionalmente e motivatamente non chiedere le cauzioni provvisorie e definitive dandone conto nella determina a contrarre.

TITOLO VI

STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 41 - Stipulazione e forma del contratto

1. All'esito positivo della verifica dei requisiti e previo rilascio da parte dell'aggiudicatario della cauzione definitiva e delle polizze assicurative, se richieste, e, in caso di appalto di lavori, del Piano di sicurezza come regolato dall'art. 131 del Codice, il Consorzio ARICA procederà alla stipulazione del contratto, nelle forme sotto indicate e nei termini previsti dall'art. 11 del Codice.
2. I contratti sono stipulati in forma scritta, o mediante scrittura privata o atto pubblico notarile o forma elettronica (firma digitale/ordine di fornitura).
3. I contratti sono stipulati dal rappresentante dell'aggiudicatario e dal rappresentante del Consorzio ARICA, in forza dei poteri loro attribuiti.

Articolo 42 - Esecuzione del contratto

1. L'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore è soggetta alla direzione, controllo e sorveglianza del responsabile del procedimento, fatto salvo il caso in cui lo stesso non si avvalga di un direttore dell'esecuzione/Direttore dei lavori allo scopo nominato.
2. In caso di nomina, il direttore dell'esecuzione o il responsabile legale è individuato tra il personale dipendente della Stazione Appaltante in possesso di titoli di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. In caso di carenza di dipendenti in possesso delle suddette qualifiche, la Stazione Appaltante nomina un soggetto esterno con le procedure previste per l'affidamento di incarichi di servizi.
3. In caso di lavori, il direttore dei lavori, se individuato tra il personale dipendente della Stazione Appaltante deve

essere in possesso di titoli di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. La nomina è a cura del Direttore generale. In caso di carenza di dipendenti in possesso delle suddette qualifiche, la Stazione Appaltante nomina un soggetto esterno con le procedure previste per l'affidamento di incarichi di servizi.

4. Il responsabile del procedimento o, ove nominato, il direttore dell'esecuzione del contratto e/o il direttore dei lavori, gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, anche le conseguenti contabilizzazioni e liquidazioni ed attesta la regolare esecuzione della prestazione qualora non venga nominato un organo di collaudo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Disposizioni in materia di privacy

1. Nell'esperimento delle procedure di acquisizione e nell'esecuzione dei relativi contratti, il Consorzio si conforma pienamente alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..
2. A tal fine, il Consorzio garantisce appieno la riservatezza dei dati di cui sia venuta in possesso in occasione o per effetto delle suddette procedure, stabilendo al riguardo forme adeguate di trattamento dei dati e di garanzia della loro riservatezza, compatibilmente con i principi in materia di diritto di accesso agli atti di cui alla l. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., alle corrispondenti previsioni normative in tema di appalti pubblici ed alle relative disposizioni di attuazione ed esecuzione.
3. In sede di richieste di accesso agli atti, ferme restando le disposizioni all'uopo previste dalle apposite norme regolamentari interne al Consorzio, lo stesso contempera le esigenze sottese all'accesso con quelle relative alla natura riservata o segreta delle informazioni e dei dati richiesti, provvedendo anche alle obliterazioni del caso nel corpo degli atti esibiti.
4. In relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, gli atti di disciplina dei singoli affidamenti precisano quanto segue:
 - a) il titolare del trattamento è Consorzio ARICA – Responsabile del trattamento è il dott. Mirco Zanvettore;
 - b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
 - c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantire la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non

- eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara o procedura stessa;
- e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - g) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.;
 - h) con l'inoltro della domanda di partecipazione o dell'offerta, gli operatori esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.
5. Al fine di tutelare i dati personali di soggetti terzi in possesso del Consorzio, nei casi in cui l'esecuzione del contratto affidato comporti l'accesso o la conoscibilità di informazioni dalla natura riservata o soggetta a tutela ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., il Consorzio introduce contrattualmente tutti gli accorgimenti necessari a vincolare l'esecutore alla riservatezza ed al segreto, calibrando gli strumenti di accesso ai dati eventualmente messi a disposizione del contraente in maniera tale da consentire la visibilità delle sole informazioni essenziali per l'esecuzione delle prestazioni commesse.

Articolo 44 - Controversie

Le eventuali controversie riguardanti le procedure di cui al presente regolamento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nella Parte IV del Codice, salvo il divieto, da inserire obbligatoriamente in tutti i contratti, di ricorso all'istituto dell'arbitrato.

Articolo 45 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è applicato alle procedure di selezione dei contraenti il cui bando/avviso/lettera d'invito siano stati pubblicati o trasmessi successivamente all'approvazione del regolamento stesso da parte dell'Organo Amministrativo del Consorzio ARICA e della relativa pubblicazione sul profilo di committente.
2. Eventuali modifiche o revisioni successive al presente regolamento, saranno vigenti anch'esse dal momento della loro pubblicazione sul profilo di committente.
3. Laddove necessario, nell'ambito dei sistemi di gestione certificati implementati da Consorzio ARICA, potranno essere adottate ulteriori procedure o istruzioni operative di dettaglio conseguenti e nel rispetto del presente Regolamento.

ALLEGATO A

ELENCO LAVORI, SERVIZI E BENI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

Elenco esemplificativo e non esaustivo delle tipologie di lavori, beni e servizi in cui è ammesso il ricorso alle procedure in economia.

Tipologie di lavori:

1. manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del D. Lgs. del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
2. manutenzione di opere o di impianti;
3. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
4. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
5. lavori necessari per la compilazione di progetti;
6. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Tipologie di beni:

1. Acquisto, anche in leasing, e noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti nonché l'esercizio, assicurazione e manutenzione di automezzi propri comprese tasse di circolazione;
2. Apparecchiature informatiche, con relativi accessori e beni di consumo hardware e software per funzionamento e manutenzione;
3. Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile;
4. Beni mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature e beni di consumo necessari al corretto funzionamento e svolgimento dell'attività;
5. Cancelleria, stampati, carta, modulistica, bollettini, stampa di atti e documenti, pubblicazioni e riproduzioni grafiche per rilegatura, materiale di consumo e ricambi d'uso di attrezzature di ogni genere;
6. Divise e capi di vestiario per il personale;
7. Materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia;
8. Programmi informatici e relativi contratti manutentivi, compresi eventuali aggiornamenti;
9. Beni patrimoniali di carattere culturale;
10. Acquisto dispositivi di protezione individuali e collettivi;
11. Autoveicoli e relative spese di manutenzione e gestione.

Tipologie di servizi:

1. Partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
2. Servizi di divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
3. Comunicazione e divulgazione di attività societarie;
4. Servizi di manutenzione e riparazione d'impianti e attrezzature beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;
5. Servizi di spedizione (ad esclusione dei servizi postali), imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
6. Servizi di igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro;
7. Servizi di editoria e stampa, rilegatura, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
8. Servizi pubblicitari, consulenza e gestione pubblicitaria, ideazione, progettazione e realizzazione di campagne di informazione e comunicazione istituzionale;
9. Servizi di trasporto in genere;
10. Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, gestionale, economica ed amministrativa, fiscali, recupero crediti, predisposizione bilanci consolidati e analisi di bilancio aziende partecipate;
11. Servizi informatici, compresi servizi di collegamento infotelematico, di videoconferenza, gestione e manutenzione siti Web;
12. Servizi medici e sanitari per accertamenti sanitari del personale;
13. Spese di rappresentanza;
14. Servizi per il personale (trasferte, mensa, servizi bancari e simili);
15. Spese per servizi di formazione e perfezionamento del personale, per corsi di formazione, per la partecipazione alle spese per corsi indetti a vario titolo da Enti, Istituti ed amministrazioni varie;
16. Servizi di sorveglianza e vigilanza;
17. Servizi di spedizione, imballaggio e facchinaggio, comprensivi di trasporto di rifiuti speciali;
18. Servizi di informazione, consultazione e archiviazione di documenti su supporti informatici;

In particolare, tipologie di servizi di ingegneria ed architettura:

1. Studi di Fattibilità e Ricerche
2. Progettazioni
3. Direzione Lavori
4. Consulenza sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)
5. Rilievi Topografici, Catastali, Fotogrammetrici, Cartografia, Video, Ispezioni
6. Tutela e monitoraggio Ambientale/analisi Acque
7. Studi / Indagini Geotecniche – Geologiche
8. Telecontrollo

9. Sistemi Informativi Territoriali
10. Consulenza Amministrativa Legale
11. Consulenza Tecnica specializzata
12. Consulenza e Gestione contabile / amministrativa.

Tipologie beni e servizi acquistabili mediante fondo economale:

1. acquisto di carte e valori bollati
2. buoni pasto
3. libri, riviste periodiche, stampa quotidiana, pubblicazioni in genere di interesse del Consorzio
4. partecipazione ed organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Consorzio
5. servizi di trasporto
6. servizi postali e telegrafici, di spedizione, imbustamento, agenzie di recapito, corrieri espresso e pick-up, imballaggio e facchinaggio
7. servizi di ristorazione e catering
8. spese per iscrizione a corsi di formazione e/o perfezionamento di amministratori, dirigenti e personale
9. spese per missioni e/o trasferte di amministratori e dipendenti, preventivamente autorizzate
10. spese contrattuali, di registrazione e visure catastali
11. biglietteria (aerea, treni ed altri mezzi di trasporto) e ticketless.

ACRONIMI

CIG: Codice Identificativo Gara

È un codice adottato in Italia per identificare un contratto pubblico, stipulato in seguito ad una gara d'appalto. È costituito da una sequenza di 10 caratteri alfanumerici ed è utilizzato anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti relativi ai contratti pubblici.

DURC: Documento Unico Regolarità Contributiva

È un certificato che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e casse edili. Le imprese effettuano un'unica richiesta della regolarità contributiva ad uno degli enti citati, anziché tre richieste. Per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

SOA: Società Organismo di Attestazione

La Qualificazione SOA è una Certificazione necessaria alla comprova della capacità dell'impresa a concorrere ed eseguire opere pubbliche con importo maggiore a € 150.000,00; viene rilasciata da appositi Organismi di Attestazione e dimostra che il concorrente possiede i requisiti necessari per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione.

ANAC: Autorità nazionale anticorruzione

La sua funzione è la prevenzione della corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, nelle società partecipate e controllate dalla pubblica amministrazione, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi.

CCIAA: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura

È un Ente autonomo di diritto pubblico, autarchico, locale, che nell'ambito della propria circoscrizione territoriale di competenza svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e ne cura lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

RTI: Raggruppamento Temporaneo di Imprese

È l'istituto mediante il quale un'impresa, che non dispone in misura sufficiente dei requisiti tecnici e/o economici necessari per partecipare ad una determinata gara d'appalto, si associa ad altre imprese per incrementare i propri requisiti di qualificazione, in vista della partecipazione alla specifica gara.